



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

| | |
|--|-------------------------|
| Dott. Massimo Gagliardi | Presidente |
| Dott. Alfredo Grasselli | Presidente aggiunto |
| Dott. Emanuele Scatola | Primo Referendario |
| Dott. ^{ssa} Ilaria Cirillo | Primo Referendario |
| Dott. Domenico Cerqua | Primo Referendario |
| Dott. Tommaso Martino | Primo Referendario |
| Dott. ^{ssa} Giovanna Olivadese | Referendario |
| Dott. Alessandro De Santis | Referendario |
| Dott. Ilvio Pannullo | Referendario (relatore) |
| Dott. Marco Nappi Quintiliano | Referendario |
| Dott. ^{ssa} Concetta Ilaria Ammendola | Referendario |

nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti della Regione Campania
sull'istanza di parere ex art. 5, cc. 3 e 4, del d. lgs. n. 175 del 2016
come modificato dall'art. 11 della l. n. 118 del 2022

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 100/2025/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2025;

VISTO il decreto presidenziale n. 28 del 2024, come integrato dal decreto presidenziale n. 2 del 2025, con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha disposto la ripartizione delle competenze tra i Magistrati assegnati alla Sezione stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Campania n. 2 del 19 marzo 2025, avente ad oggetto «*Delibera Giunta Regionale n. 629 del 21 novembre 2024 "D.G.R. n. 312 del 31 maggio 2023. Esiti consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (T.U.S.P.) - Determinazioni". Reg. Gen.n.745/XI*», trasmessa a questa Sezione a mezzo del servizio di posta elettronica certificata in data 8 aprile 2025 e acquisita al protocollo della Sezione, in pari data, al n. 2170;

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore del giorno 2 giugno 2025;

VISTA l'ordinanza n. 78 del 4 giugno 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Ref. Ilvio Pannullo;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1.1. La Direzione Generale "per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazione e autorizzazioni ambientali" della Giunta regionale della Regione Campania (di seguito: "DG"), con nota avente n. di prot. PG/2025/0179876 datata 8 aprile 2025, ha trasmesso a questa Sezione la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Campania (di seguito: "DCR") n. 2 del 19 marzo 2025, unitamente alla deliberazione della Giunta regionale della Regione Campania (di seguito: "DGR") n. 629 del 21 novembre 2024 ed annessa documentazione ivi richiamata, richiedendo l'emissione del parere di cui all'art. 5 (*Oneri di motivazione analitica*), cc. 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*).

Più precisamente, con la DCR n. 2 del 2025 (*Delibera Giunta Regionale n.629 del 21 novembre 2024 "D.G.R. n.312 del 31 maggio 2023. Esiti consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.) - Determinazioni". Reg. Gen. n.745/XI*), l'Amministrazione regionale ha deliberato a) «*di prendere atto della "Relazione illustrativa aggiornata delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale [...]"*, nonché [del]lo *schema di statuto della istituenda società "Grandi Reti Idriche Campan[e] S.p.A."* allegato alla delibera G.R. n. 629/2024; b) *di istituire una società per azioni denominata: "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.", società a partecipazione mista pubblica-privata, [...], quale gestore, in regime di concessione delle infrastrutture e dei servizi del "Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale" [...]*; c) *di trasmettere la [...]*

deliberazione alla Giunta regionale per la successiva trasmissione [...] all'[AGCM] e alla Corte dei conti per il seguito di rispettiva competenza; [...]».

1.2. La documentazione trasmessa dalla Regione a supporto dell'istanza di parere è stata acquisita, in pari data, al n. 2170 del protocollo di questa Sezione.

A corredo della DCR n. 2 del 2025, l'Amministrazione regionale ha infatti approvato ed allegato i seguenti atti e documenti:

- la citata DGR n. 629 del 2024, recante «D.G.R. n. 312 del 31/05/2023. *Esiti consultazione pubblica [...] - Determinazioni*»;
- l'allegato n. 1 alla DGR n. 629 del 2024, recante la nota della DG con cui sono stati trasmessi gli esiti dell'istruttoria alla Giunta regionale della Regione Campania;
- l'allegato n. 2 alla DGR n. 629 del 2024, recante la tavola grafica rappresentante il nuovo perimetro del sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale (di seguito, anche, "GAPIR");
- l'allegato n. 3 alla DGR n. 629 del 2024, recante la «*Relazione illustrativa aggiornata delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022 e s.m.i.*» (di seguito: "Relazione analitica");
- l'allegato n. 4 alla DGR n. 629 del 2024, recante lo Schema di statuto dell'impresa "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.";
- l'allegato n. 5 alla DGR n. 629 del 2024, recante il Piano Tariffario sviluppato secondo la disciplina dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: "ARERA") e il Piano Economico Finanziario (di seguito: "PEF");
- l'allegato n. 6 alla DGR n. 629 del 2024, recante i riscontri della DG alle osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica;
- l'allegato n. 7 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni dell'impresa "Acquedotto Pugliese S.p.A.";
- l'allegato n. 8 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni del Dott. Paolo Giuliano, «*dirigente industriale del settore privato*»;
- l'allegato n. 9 alla DGR n. 629 del 2024, recante le «*osservazioni alla relazione illustrativa [...] che evidenziano l'infondatezza delle ragioni e di insussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento ai fini della*

gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della [GAPIR] [...]» dell'Associazione di Promozione Sociale "Campania APS Rete Tutela Consumatori Campania";

- l'allegato n. 10 alla DGR n. 629 del 2024, recante le «*Osservazioni alla costituzione di una società mista pubblico/privata per la gestione del Sistema della [GAPIR]*» dell'Ente Idrico Campano - Distretto di Napoli Nord;
- l'allegato n. 11 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni del Comune di Montemarano (AV);
- l'allegato n. 12 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni dell'impresa "Nepta S.p.a.";
- l'allegato n. 13 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni dell'impresa "SUEZ Italy S.p.a.";
- l'allegato n. 14 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni del Consiglio regionale delle sezioni della Campania dell'Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione "Italia Nostra ONLUS";
- l'allegato n. 15 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni del Sig. Pasquale Luca Nacca;
- l'allegato n. 16 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni del Comune di Cassano Irpino (AV);
- l'allegato n. 17 alla DGR n. 629 del 2024, recante le osservazioni dell'Istituto italiano per gli studi delle politiche ambientali.

In sintesi, il parere richiesto a questa Sezione ha dunque ad oggetto la scelta operata dall'Amministrazione regionale in ordine alla modalità di gestione del sistema idrico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, esitata nel ricorso al partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale (di seguito: "PPPI") disciplinato dall'art. 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*) del d. lgs. n. 175 del 2016 (di seguito: "TUSP").

2. Il sistema idrico della GAPIR - istituito con la DGR n. 433 del 2022 - consiste nel nuovo sistema di captazione ed adduzione delle risorse idriche strategiche della Regione Campania ed è stato costituito per essere *sovraordinato* agli Ambiti Distrettuali territoriali, previsti e disciplinati dalla legge regionale della Regione Campania (di seguito: "l.r.") 2 dicembre 2015, n. 15 (*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano*), anche al fine di essere ricondotto alle esclusive competenze dell'Amministrazione regionale per essere gestite, a norma dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 2 (*Definizioni*) della citata l.r. n. 15 del 2015,

in forma unitaria nell'ambito di una più generale politica di gestione delle acque su scala regionale.

La l.r. n. 15 del 2015, infatti, nel definire l'Ambito Territoriale Ottimale (di seguito: "ATO") per la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito: "SII"), ha istituito l'ATO Unico Regionale, unitamente all'Ente Idrico Campano (di seguito: "EIC") quale suo Ente di Governo, ripartendo infine l'ATO in Ambiti Distrettuali territoriali ai fini gestionali.

Il sistema idrico della GAPIR si pone dunque *a monte* del perimetro di competenza dei singoli Ambiti Distrettuali, donde l'interlocuzione tra l'Amministrazione regionale e l'EIC nella definizione delle opere e delle risorse di competenza della GAPIR, esitata nell'accoglimento delle osservazioni presentate, con nota prot. n. 0429589/2024 del 13 settembre 2024, nell'ambito della fase della consultazione pubblica, dall'EIC - Distretto di Napoli Nord.

La citata articolazione organizzativa dell'EIC, infatti, nell'ambito del complesso procedimento conclusosi con l'approvazione della citata DCR n. 2 del 2025 trasmessa a questa Sezione, ha trasmesso alla DG competente le proprie osservazioni, nelle quali rilevava che «[...] *tutte le grandi condotte provenienti dai serbatoi di testa (S. Prisco, S. Clemente e S. Felice a Canello) [sarebbero dovute] appartenere al Sistema della Grande Adduzione fino ai manufatti di consegna all'ultimo Distretto alimentato, poiché solo da quel manufatto in poi le condotte perdono la funzione inter-distrettuale [...]*», per concludere con la richiesta che «[...] *prima dell'indizione delle procedure per la costituzione della Società di gestione del Sistema della Grande Adduzione, il perimetro delle opere del Sistema [fosse] ampliato per comprendere sia le grandi condotte in partenza dai serbatoi di testa (fino ai manufatti di consegna all'ultimo Distretto alimentato), sia le centrali di Melito e Mugnano*».

A tal riguardo, con la DGR n. 629 del 2024, l'Amministrazione regionale, preso atto della proposta degli Uffici competenti «[...] *di accogliere le suddette osservazioni formulate dall'Ente Idrico Campano - Consiglio di Distretto Napoli Nord, ritenendo che le stesse rispondono a logiche di efficientamento del servizio e di perequazione dei relativi costi e sono coerenti con le ragioni alla base del progetto di gestione scelto dalla Regione Campania*», giudicando come «*detta modifica non riveste carattere sostanziale, ad ogni effetto e conseguenza, anche ai fini di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs n. 175/2016 (TUSP)*», ha dunque accolto le osservazioni dell'EIC e, conseguentemente, modificato il perimetro del sistema idrico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale.

A seguito della citata modifica, tale complesso sistema idrico comprende, in sintesi, le infrastrutture civili e le risorse idriche di alimentazione dell'Acquedotto della Campania Occidentale, dell'Acquedotto Campano del Torano Biferno fino ai serbatoi terminali di San Prisco (CE) e San Clemente (CE) con le relative opere di sollevamento, le condotte di ripartizione e di miscelazione poste a collegamento tra i nodi di San Prisco, San Clemente e Canello, gli impianti di sollevamento di

Cassano (AV) e i relativi serbatoi, unitamente agli Acquedotti della Normalizzazione - Ramo Orientale e Ramo Centrale - da essi alimentati.

Rientra inoltre nel GAPIR anche il realizzando intervento per l'utilizzo plurimo - potabile e irriguo - delle acque dell'invaso di Campolattaro (BN), inserito nell'elenco dell'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo alle opere di particolare complessità o di rilevante impatto finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (di seguito: "PNRR").

3. L'istituzione del sistema della *Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale*, ricondotto alle esclusive competenze della Regione Campania, è stata motivata dall'Amministrazione regionale dalla necessità di assicurare 1) una gestione coordinata dei trasferimenti idrici tra le Regioni Lazio, Molise, Campania e Puglia sulla base di accordi di trasferimento interregionali; 2) il conseguimento di significative economie di scala del modello organizzativo e gestionale, con conseguente riduzione della tariffa dell'acqua all'ingrosso; 3) l'applicazione di un'unica tariffa dell'acqua all'ingrosso a tutti gli Ambiti Distrettuali serviti, con l'effetto di calmierare ed omogeneizzare le tariffe dei Distretti con maggiori costi operativi; 4) la pianificazione ed attuazione unitaria degli interventi di adeguamento, potenziamento, ristrutturazione/rifacimento degli impianti e degli acquedotti dell'intero sistema; 5) la possibilità di estendere il perimetro del nuovo sistema oltre il confine del ciclo integrato delle acque, integrando anche opere e risorse idriche destinate ad altri usi, primo tra tutti quello irriguo.

4. A seguito dell'istituzione del GAPIR, la scelta della sua gestione mediante il ricorso al PPPI è stata motivata dall'Amministrazione regionale, nella Relazione analitica allegata alla documentazione inviata a questa Sezione per assolvere all'onere motivazionale di cui all'art. 5 del TUSP, in quanto giudicata come la forma più idonea «*per assicurare adeguati livelli di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, consentendo alla Regione Campania, da un lato, di poter esercitare la funzione di controllo regionale sugli indirizzi ai quali improntare l'esecuzione del servizio e la realizzazione dei relativi investimenti e, dall'altro lato, di avvalersi di un operatore privato di comprovato know-how tecnico, commerciale e finanziario necessari per una gestione di tipo industriale del servizio di interesse economico generale in argomento*».

DIRITTO

1. **Sul profilo preliminare afferente alla violazione del giudicato costituzionale (C. cost., sent. n. 117 del 2015) formatosi sulla carenza di potere legislativo in capo alla Regione in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, relativamente all'affidamento del servizio idrico integrato**

Preliminarmente, corre l'obbligo di rilevare quanto evidenziato in sede di consultazione pubblica dal Consiglio regionale delle sezioni della Campania dell'Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione "Italia Nostra ONLUS" (di seguito: "Associazione Italia Nostra"), in ordine ad un profilo di non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale, per difetto di attribuzione, del provvedimento oggetto del presente controllo.

Tralasciando in questa sede il profilo della legittimazione di questa Sezione a sollevare la questione innanzi al Giudice delle leggi, nell'esercizio del potere intestatole dall'art. 5 del TUSP, non può non rilevarsi come l'Associazione Italia Nostra - al pari di altri enti rappresentativi di interessi collettivi intervenuti sempre nell'ambito della consultazione pubblica - abbia evidenziato che «[l]a predetta delibera ripropone uno schema che risulta essere stato proposto a mezzo dei commi 88 ed 89 della l.r. n. 16/2014 [...] che [...] venne cesurata dalla Corte [c]ostituzionale con la sentenza n. 117/2015 [...]».

In effetti, per quanto viene in rilievo in questa sede, con la sentenza n. 117 del 25 giugno 2015, la Corte costituzionale ha statuito che «[è] costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. e) ed s), l'art. 1, commi 88, 89 e 93, lett. b), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, nella parte in cui prevede che la Regione affidi la gestione provvisoria dei servizi idrici integrati ancora gestiti dalla Regione stessa ad uno o più soggetti gestori del servizio tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza, [...]. **Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in relazione al quale spetta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente stabilire sia le forme di gestione, sia le modalità di affidamento al soggetto gestore, [...]. In particolare, in base a quanto stabilito fin dall'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, non rientra tra le competenze regionali individuare direttamente il soggetto gestore del servizio idrico integrato, posto che tale funzione è attribuita dall'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, all'ente di governo istituito o designato dalla Regione. Le norme impugnate, viceversa, provvedono proprio in tal senso, invadendo le suddette attribuzioni statali. Inoltre, non può avere alcun rilievo la circostanza che la Regione Campania è ancora gestore in via di fatto di parte del servizio: l'inerzia regionale nella individuazione dell'ente di governo entro il termine inizialmente stabilito dall'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, ed il mancato affidamento della gestione, da parte di quest'ultimo, nelle forme e nei termini inizialmente indicati dall'art. 34 del d.l. n. 179 del 2012, non può giustificare l'ulteriore esercizio di una competenza legislativa che non spetta alla Regione.**

[...]» (così, C. cost., sent., 25 giugno 2015, n. 117, in CED C. cost. n. 38423; enfasi del redattore).

Peraltro, l'affermazione secondo cui non rientra tra le competenze regionali individuare direttamente il soggetto gestore del servizio idrico integrato esprime un orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale (cfr., in termini, tra le molte, C. cost., sent., 21 marzo 2012, n. 62, in CED C. cost. n. 36157; *Id.*, sent., 23 luglio 2013, n. 228, in CED C. cost. n. 37339).

Sul punto l'Amministrazione regionale, nell'allegato n. 6 alla DGR n. 629 del 2024, recante i riscontri della DG alle osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica, replica di ritenere il riferimento alla cennata sentenza della Corte costituzionale «[...] *inconferente alla fattispecie, atteso che la Delibera n. 399/2024 [recante la proposta al Consiglio regionale di costituzione della società mista pubblico-privata] e le precedenti aventi pari oggetto, si conformano alla normativa di settore europea, nazionale e [r]egionale*».

Nell'articolare la propria posizione, l'Amministrazione regionale afferma che «[...] *per la gestione della dotazione impiantistica ed infrastrutturale oggetto del sistema idrico [della GAPIR] ed i relativi servizi, trova applicazione l'art. 118 della Costituzione ed il principio di sussidiarietà ivi sancito, che postula una doverosa correlazione fra la dimensione dell'interesse pubblico ed il potere ad esso afferente. Nella specie, la mera constatazione che le opere della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale sono funzionali all'approvvigionamento idrico di una pluralità di Ambiti Distrettuali di cui alla Legge Regionale della Campania n. 15/2015, nonché a garantire gli usi plurimi della risorsa ulteriori rispetto alle esigenze proprie del servizio idrico integrato di cui al D.lgs. n. 152/2006, comporta la necessità che le stesse opere siano mantenute nella competenza programmatoria, pianificatoria e gestionale della Regione Campania, quale livello di amministrazione in grado di contemperare al meglio i vari interessi pubblici, che attraverso la GAPIR devono essere soddisfatti*» (enfasi del redattore).

In altri termini, se, da una parte, la giurisprudenza costituzionale ha statuito che spetta non alla Regione, bensì allo Stato, e per esso - giusta l'art. 149-bis (*Affidamento del servizio*) del D. lgs. n. 152 del 2006 (*Norme in materia ambientale*) - all'Ente di governo dell'ATO, individuare il gestore del servizio idrico integrato, dall'altra, la Regione - che invero ha istituito l'ATO unico regionale, unitamente all'EIC quale suo Ente di governo, approvando la l.r. n. 15 del 2015 - sostiene che, in aderenza al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, la necessità di governare in maniera ottimale e coordinata la risorsa idrica impone la gestione unitaria a livello regionale del (solo) sistema idrico della GAPIR.

Da ultimo, sul punto corre l'obbligo di rilevare come, da una parte, l'art. 3 (*Funzioni della Regione*), c. 1, lett. a), della l.r. n. 15 del 2015 dispone che «[l]a **Regione Campania**, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e fatte salve le attribuzioni statali e locali: a) **disciplina a livello regionale il Servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e comunitaria in materia assicurando la separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e**

*regolamentazione e quelle di gestione, nonché principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità ed adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio» (enfasi del redattore); dall'altra, l'art. 4 (Competenze degli Enti Locali) del medesimo plesso normativo dispone che «[g]li **Enti locali**, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e dalla legislazione statale e comunitaria in materia, **svolgono attraverso l'Ente Idrico Campano [...] le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione ed il relativo controllo [...]**» (enfasi del redattore).*

Pur tuttavia, ad avviso di questa Sezione, non può non rilevarsi come la giurisprudenza costituzionale citata si sia formata sulle censure delle norme della legislazione regionale che disponevano l'affidamento diretto del SII ad un soggetto di diritto all'uopo individuato, in violazione della competenza legislativa esclusiva, in capo allo Stato, della materia della tutela della concorrenza.

Di contro, nel caso di specie, da una parte, la Regione Campania mediante l'approvazione della citata l.r. n. 15 del 2015 ha istituito l'ATO unico regionale unitamente all'EIC quale suo Ente di governo, suddividendolo in cinque Ambiti distrettuali per conseguire una maggiore efficienza gestionale, dall'altra, la tutela della concorrenza sarebbe assicurata dalla scelta del contraente privato della pubblica Amministrazione mediante l'espletamento della gara c.d. "a doppio oggetto" di cui all'art. 17 del TUSP.

Mette conto poi rilevare come, più recentemente, l'intera materia sia stata oggetto della puntuale disciplina recata dal d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), il cui art. 5 (*Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni*) dispone, al comma 2, che «[l]e regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e **orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale** o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio» (enfasi del redattore).

In definitiva, occorre verificare se, stante l'attribuzione della competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato nelle materie della tutela dell'ambiente e della concorrenza, pur essendo stato, a livello regionale, definito l'ATO ed istituito il suo Ente di governo, non possano residuare in capo alla Regione ambiti di competenza di natura gestoria, da esercitare al fine di definire un perimetro di opere civili idrauliche da sottrarre all'ATO, in attuazione sia della necessità di incentivare aggregazioni che favoriscano l'efficientamento del servizio, come previsto dall'art. 5 del d. lgs. n. 201 del 2022, sia del più generale principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, previo assolvimento del necessario *onere motivazionale aggravato*.

Il riferimento è al noto meccanismo di creazione pretoria della c.d. “**chiamata in sussidiarietà**”, sviluppato dalla giurisprudenza costituzionale a partire proprio dal principio di sussidiarietà dell’art. 118 della Costituzione.

Fin dalla sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003, la Corte costituzionale ha infatti individuato in questo meccanismo un principio idoneo a fungere da criterio di flessibilizzazione anche delle competenze legislative. Più in particolare, quest’ultimo, pur riferito esplicitamente dall’art. 118 alle sole funzioni amministrative, secondo il giudizio della Consulta, introduce «[...] *un meccanismo dinamico che finisce con rendere meno rigida [...] la stessa distribuzione delle competenze legislative*» (così, lett., C. cost., sent., 1° ottobre 2003, n. 303, Pres. Chieppa, Rel. Mezzanotte, par. 2.1 del *Considerato in diritto*). E ciò in quanto il principio di legalità, imponendo che anche le funzioni amministrative assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, condurrebbe «[...] *logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad ammettere che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto*» (così, lett., C. cost., sent. n. 303 del 2003, cit., par. 2.1 del *Considerato in diritto*).

Ebbene, in ragione del necessario bilanciamento tra le diverse disposizioni costituzionali, stante il corredo probatorio offerto a sostegno della ragionevolezza economico-finanziaria dell’operazione prospettata (di cui meglio si dirà *infra*), anche tenuto conto di quanto disposto dal citato art. 5, c. 2, del D. lgs. n. 201 del 2022, ad avviso di questa Sezione, questo ambito di competenza sussiste.

In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, la Sezione ritiene superato il rilievo preliminare in discorso.

2. Il controllo della Corte dei conti ex art. 5, cc. 3 e 4, del TUSP

Ciò doverosamente premesso, con riguardo alla sussistenza dei presupposti formali e sostanziali, distinguendosi tra questi ultimi, presupposti soggettivi e oggettivi (si v., sul punto, Sez. Riun. contr., del., 3 novembre 2022, n. 16/SSRRCO/QMIG/22), che legittimano, nella fattispecie, l’intervento della Sezione, valga quanto segue.

2.1 Sull’ambito soggettivo del controllo

Il TUSP, attraverso il combinato disposto dell’art. 1 (*Oggetto*), c. 1, e dell’art. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo «*le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*».

Poiché il menzionato art. 1, c. 2, del TUSP include espressamente anche le Regioni, ne consegue che l’ente territoriale Regione Campania rientra tra i soggetti sottoposti al controllo della Sezione.

2.2. Sull'ambito oggettivo del controllo

L'art. 5, c. 3, del TUSP enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, ossia quelli aventi ad oggetto la «*costituzione di una società a partecipazione pubblica*», incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17, e di «*acquisto di partecipazioni, anche indirette*» da parte di Amministrazioni pubbliche.

È poi chiarito che per «*partecipazione*» debba intendersi «*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*», come da definizione contenuta nell'art. 2, c. 1, lett. f), del medesimo TUSP.

Tale disposizione ha dunque limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di una partecipazione) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio (si v., sul punto, Sez. Riun. contr., del., 28 aprile 2023, n. 19/SSRRCO/QMIG/2023).

Poiché oggetto del presente parere è la rappresentata volontà di procedere, da parte della Regione Campania, alla costituzione e all'acquisto di una quota maggioritaria delle azioni dell'impresa "Grandi Reti Idriche Campane S.p.a.", ne consegue che la fattispecie qui in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, c. 3, del TUSP.

2.3. Sui profili di competenza a conoscere dell'atto deliberativo di costituzione

L'art. 5, c. 4, del TUSP ripartisce la competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le Sezioni riunite in sede di controllo («*per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali*»), le Sezioni regionali di controllo («*per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione*») e la Sezione controllo Enti («*per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958*»).

Questa Sezione regionale ha quindi competenza ad effettuare la verifica ex art. 5, c. 3, del TUSP, essendo l'atto oggetto dell'attività di controllo un atto approvato dal Consiglio regionale della Regione Campania.

2.4. Sulla conformità dell'atto alle modalità previste dall'art. 7 del TUSP

L'art. 7 (*Costituzione di società a partecipazione pubblica*), c. 1, lett. b), del TUSP, dispone, per quanto rileva in questa sede, che «*[l]a deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: [...]; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali*».

L'art. 26 (*Consiglio regionale e sue attribuzioni*), c. 4, lett. h), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2009, recante lo «Statuto della Regione Campania», a tal riguardo, dispone che «[i]l Consiglio, inoltre: [...] h) delibera l'istituzione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci».

Poiché la deliberazione n. 2 del 19 marzo 2025, sottoposta all'esame della Sezione, è stata approvata dal Consiglio regionale della Regione Campania, organo titolare del potere deliberativo in materia, ne consegue che l'operazione, sotto questo specifico profilo, risulta deliberata in conformità al quadro normativo.

2.5. Sul rispetto dei vincoli tipologici

L'art. 3 (*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*) del TUSP dispone che «le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa».

Nel caso di specie, con riferimento ai vincoli tipologici, l'atto deliberativo sottoposto a controllo riguarda la costituzione di una società per azioni, denominata "Grandi Reti Idriche Campane S.p.a.", che opererà quale società a partecipazione mista pubblica-privata, a norma dell'art. 17 del TUSP, sicché l'operazione, anche sotto questo specifico profilo formale, risulta deliberata in conformità al quadro normativo.

2.6. Sul rispetto dei vincoli finalistici

L'art. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1, del TUSP dispone che «[l]e amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società».

La disposizione, ritenuta dalla Corte costituzionale espressione di «*profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione*» (cfr., C. cost., sent., 4 aprile 2022, n. 86), ha dunque stabilito specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi.

Ciò in quanto «*il fenomeno delle società a partecipazione pubblica – che ha consentito anche significative innovazioni dell'intervento pubblico – si era sviluppato in modo esponenziale, con amministrazioni che vi avevano fatto ricorso in modo indiscriminato, anche per lo svolgimento di attività non riconducibili ai loro fini istituzionali, con il pregiudizievole effetto di chiudere, senza ragione, alla concorrenza determinati mercati, e, comunque, molto spesso senza rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, con conseguenti gravi disavanzi e oneri per la finanza pubblica*» (così, lett., C. cost., sent., 28 luglio 2022, n. 201, punto 5.1 del Considerato in diritto).

Di qui, le ragioni della disciplina che impone oggi a questa Corte di verificare, nell'ambito dei vincoli finalistici, il rispetto di uno specifico *vincolo di scopo* pubblico, per cui possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – ossia la produzione dei beni e l'erogazione dei servizi puntualmente declinati nello Statuto dell'impresa partecipata – è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, cui si aggiunge poi un *ulteriore vincolo*, ossia quello *di attività*, ammettendosi soltanto le società che svolgono «*esclusivamente*» le attività espressamente indicate dall'art. 4 del TUSP.

Il successivo art. 4-bis (*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) prevede infine ulteriori ipotesi di attività consentite o vietate alle società a partecipazione pubblica.

Inoltre, come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., tra le molte, Sez. reg. contr. Toscana, del., 14 giugno 2024, n. 150/2024/PASP; *Id.*, del., 30 marzo 2023, n. 77/2023/PASP), la verifica circa la motivazione analitica che grava sull'ente pubblico in ordine al rispetto dei vincoli finalistici investe il duplice profilo attinente sia alla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali (il c.d. "principio della funzionalizzazione") sia all'indispensabilità dello strumento societario prescelto per il conseguimento di quei fini (si v. per ritrovare il medesimo principio di diritto della centralità, nella motivazione dell'atto deliberativo, della funzionalizzazione dell'attività sociale alla missione istituzionale dell'ente, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. V, sent., 23 gennaio 2019, n. 578; *Id.*, Sez. V, sent., 25 maggio 2017, n. 2463; *Id.*, Sez. V, sent., 9 dicembre 2016, n. 5193).

Riservando al paragrafo successivo l'analisi della motivazione fornita dall'Amministrazione regionale in ordine alla forma societaria prescelta, con riguardo alla verifica del perseguimento delle finalità istituzionali, viene in rilievo il combinato disposto degli artt. 4, c. 2, lett. a), e 2, c. 1, lett. h) ed i), del TUSP, a norma dei quali, rispettivamente,

- «[...] le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un **servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi» (enfasi del redattore);
- i «servizi di interesse economico generale» (di seguito: "SIEG") consistono nei «[...] servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato»;
- e, più in generale, devono intendersi per «servizi di interesse generale» quelle «[...] attività di **produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito**

delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale» (enfasi del redattore).

Nel merito, rinviando a quanto sopra riferito in ordine alla (presunta) carenza di potere legislativo della Regione in relazione alla disciplina dell'affidamento della gestione del SII - e dunque, in tesi, conseguentemente, della (presunta) carenza di potere amministrativo esercitato, dapprima, mediante la perimetrazione del sistema idrico della GAPIR, dappoi, mediante la scelta della modalità di gestione del medesimo (si v., sul punto, quanto affermato da C. cost. n. 62 del 2012 cit., a mente della quale «[...] alla legge regionale spetta soltanto disporre l'attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato») - valga quanto segue.

Come chiarito dall'Amministrazione regionale nella Relazione analitica trasmessa a supporto motivazionale dell'operazione oggetto del presente controllo, «[1]a gestione delle Infrastrutture della GAPIR attualmente è assicurata dal concessionario privato Acqua Campania spa in virtù della concessione rep.9562 del 16/11/1998 (già giunta a naturale scadenza) relativamente alle infrastrutture dell'Acquedotto della Campania Occidentale; le infrastrutture residue che compongono il sistema GAPIR sono gestite direttamente dalla Regione Campania mediante il ricorso a contratti di appalto con operatori privati per le attività di conduzione e manutenzione degli impianti, con rilevanti oneri a carico del bilancio regionale» (così, lett., Relazione analitica, p. 61 di 94).

Viene poi precisato, da una parte, che «[1]a principale difficoltà che caratterizza la gestione delle citate infrastrutture acquedottistiche è dovuta alla **vetustà delle condotte, degli impianti di sollevamento, delle gallerie e degli impianti tecnologici**, realizzati negli anni 50/60 del secolo scorso, dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno», dall'altra, che è «[...] da evidenziare la **maggior richiesta idrica** dovuta sia all'aumento della popolazione, che alle perdite delle reti idriche, che secondo i dati ISTAT 2021, ammontano, come da media nazionale, al 42% della risorsa erogata» (così, lett., Relazione analitica, p. 61 di 94; enfasi del redattore).

In linea più generale, l'istituzione del sistema idrico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, ricondotto alle esclusive competenze della Regione Campania, è stata motivata dall'Amministrazione regionale dalla necessità di assicurare 1) una *gestione coordinata dei trasferimenti idrici tra le Regioni Lazio, Molise, Campania e Puglia*, sulla base di accordi di trasferimento interregionali; 2) il conseguimento di *significative economie di scala* del modello organizzativo e gestionale, con conseguente riduzione della tariffa dell'acqua all'ingrosso; 3) l'applicazione di *un'unica tariffa dell'acqua all'ingrosso* a tutti gli Ambiti Distrettuali serviti, con l'effetto di calmierare ed omogeneizzare le tariffe dei Distretti con maggiori costi operativi; 4) la pianificazione ed attuazione unitaria degli interventi di adeguamento, potenziamento, ristrutturazione/rifacimento degli impianti e degli

acquedotti dell'intero sistema; 5) la possibilità di estendere il perimetro del nuovo sistema oltre il confine del ciclo integrato delle acque, integrando anche opere e risorse idriche destinate ad altri usi, primo tra tutti quello irriguo.

Pertanto, dalla documentazione trasmessa, la finalità pubblica dell'operazione e la sua sussumibilità nell'ambito della categorie dei SIEG si rinviene nella parte della Relazione analitica dove si dimostra che la costituenda società avrà quale oggetto sociale l'attività di produzione e la fornitura di un bene (nel caso di specie, l'acqua potabile ad uso plurimo) che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che la Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà, assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

Quanto sopra emerge *per tabulas* nell'interlocuzione avvenuta, nell'ambito del complesso procedimento amministrativo propedeutico all'adozione della DCR n. 2 del 2025, tra l'Amministrazione regionale e l'EIC ed avente ad oggetto proprio la definizione delle opere e delle risorse di competenza della GAPIR, infine esitato nell'accoglimento delle osservazioni presentate, con nota prot. n. 0429589/2024 del 13 settembre 2024, dall'EIC - Distretto di Napoli Nord.

La citata articolazione organizzativa dell'EIC ha infatti trasmesso alla DG competente le proprie osservazioni, nelle quali rilevava che «[...] *tutte le grandi condotte provenienti dai serbatoi di testa (S. Prisco, S. Clemente e S. Felice a Cancellò) [sarebbero dovute] appartenere al Sistema della Grande Adduzione fino ai manufatti di consegna all'ultimo Distretto alimentato, poiché solo da quel manufatto in poi le condotte perdono la funzione inter-distrettuale [...]*», per concludere con la richiesta che «[...] *prima dell'indizione delle procedure per la costituzione della Società di gestione del Sistema della Grande Adduzione, il perimetro delle opere del Sistema [fosse] ampliato per comprendere sia le grandi condotte in partenza dai serbatoi di testa (fino ai manufatti di consegna all'ultimo Distretto alimentato), sia le centrali di Melito e Mugnano*».

L'EIC - Distretto di Napoli Nord motivava la propria richiesta - poi accolta dall'Amministrazione in quanto «[...] *rispond[ente] a logiche di efficientamento del servizio e di perequazione dei relativi costi [...]*» - proprio in quanto, diversamente operando, «[...] *tutte queste opere [sarebbero ricadute] nella competenza del[...] [solo] Distretto [di Napoli Nord,] ma la circostanza [avrebbe generato] un disequilibrio di costi a carico dell'utenza e un onere finanziario aggiuntivo a carico della gestione, a parte la rilevanza amministrativa che ne conseguirebbe [...]*». (così, lett., Osservazioni dell'EIC di Napoli Nord, p. 2 di 3).

Ebbene, per questi motivi, la Sezione giudica **le informazioni sopra compendiate idonee ad integrare**, unitamente alla documentazione offerta a corredo della DCR n. 2 del 2025, **i requisiti e i presupposti per la qualificazione dell'operazione giuridico-economica sottoposta a controllo nei termini di erogazione di un SIEG.**

Tuttavia, dalla lettura dell'art. 4, c. 4, dello Statuto della costituenda società emerge anche che «[p]er il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà: [...] • **promuovere servizi editoriali e realizzare materiali per la divulgazione scientifica nel settore di competenza;** • **assumere direttamente e/o indirettamente interessenze e partecipazioni, a carattere non prevalente e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio;** • **compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che si rendano utili o necessarie, sempre che siano connesse ed attinenti con gli scopi sociali**» (enfasi del redattore).

Da una piana lettura dell'oggetto sociale declinato nel nuovo Statuto della costituenda impresa, emerge dunque che **la finalità di erogare un SIEG non è esclusiva**, ma conviva con altri ulteriori, diversi e molteplici scopi sociali.

Corre pertanto l'obbligo di rilevare che **l'ampiezza dell'oggetto sociale e le variegate attività enucleate nell'articolo 4 dello Statuto della costituenda società non trovano parimenti alcuna giustificazione nella Relazione analitica, donde il mancato assolvimento in parte qua dell'onere motivazionale.**

L'elencazione di una sequenza di attività comunque rientranti nell'oggetto sociale della costituenda impresa non consente infatti, di tutta evidenza, di circoscrivere, con la dovuta certezza, il campo d'azione che la stessa avrà una volta completato il complesso procedimento in cui il presente parere è inserito.

In questo senso, occorre rammentare che l'intervento pubblico in una realtà societaria non solo rischia di alterare il meccanismo concorrenziale del mercato (cfr. C. cost., sent., 25 novembre 2016, n. 251), ma rischia invero di riverberarsi in modo significativo sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio dell'amministrazione socia per il raggiungimento dello scopo sociale di un soggetto di diritto nuovo e distinto rispetto ai soggetti partecipanti.

È infatti in questa prospettiva che gli interventi del legislatore in materia di società partecipate si inquadrano nel novero delle politiche di revisione della spesa, con il chiaro intento di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di ridurre l'impatto sulla finanza pubblica (cfr., C. cost., sent., 12 agosto 2020, n. 194, punto 13.1 del *Considerato in diritto*).

Il TUSP, pertanto, punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso al modulo societario, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti, giacché «[...] [l]e norme che disciplinano restrittivamente le società pubbliche strumentali sono, tra l'altro, dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» (così, C. cost., sent., 4 aprile 2022, n. 86, in CED C. cost. nn. 44641 e 37346).

Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, là dove ha precisato che «[...] l'art. 17 d. lgs. n. 175/16, la cui applicabilità ai servizi pubblici locali è stata espressamente prevista dal recente art. 16 d. lgs. n. 201/22, mira ad evitare che,

attraverso la deroga alla disciplina societaria prevista dal comma 4 della disposizione e la conseguente attribuzione al socio privato di particolari diritti e vantaggi non coerenti con l'effettiva entità della sua partecipazione, proprio il socio privato possa beneficiare di tali deroghe per gestire la società con criteri diversi da quelli a cui si attengono gli altri operatori economici finendo, in tal modo, per acquisire requisiti e risorse da spendere ai fini della partecipazione ad ulteriori future gare indette da altre stazioni appaltanti, così alterando il fisiologico meccanismo della concorrenza. Proprio gli indebiti vantaggi che potrebbe conseguire il socio privato hanno indotto il legislatore a differenziare la situazione delle società miste, in cui l'art. 17 d. lgs. n. 175/16 prevede un oggetto esclusivo, da quella delle società in house nelle quali l'assenza di soci privati giustifica l'astratta possibilità di tali enti di partecipare ad altre gare, fermo restando il limite massimo di fatturato riferibile a compiti espletati per conto di soggetti non soci, previsto dall'art. 16 comma 3 d. lgs. n. 175/16» (così, lett., TAR Lazio, Roma, sent., 28 novembre 2023, n. 17846, p. 9 e ss.)

È solo alla luce di tale inquadramento che assumono pieno significato le disposizioni del novellato art. 5 del TUSP, le quali impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto in discorso, sottoponendolo ora all'esame di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. Reg. Contr. Toscana, del. n. 77/2023/PASP cit.).

In conclusione, la Sezione giudica il rispetto del vincolo finalistico di cui all'art. 4 del TUSP adeguatamente motivato, ad eccezione degli ulteriori, diversi e molteplici scopi sociali indicati nell'art. 4 dello Statuto della costituenda impresa, cui si è fatto puntuale riferimento *supra*.

2.7. Sulla forma societaria prescelta ed annesso obbligo di motivazione analitica

Con riferimento alla motivazione in ordine alla forma societaria prescelta - ossia la società mista pubblico-privato di cui all'art. 17 del TUSP - l'Amministrazione regionale nella Relazione analitica, anche al fine di riscontrare le osservazioni formulate in sede di consultazione pubblica, ha motivato puntualmente la propria scelta.

Muovendo dall'analisi comparativa delle possibilità normative, in sintesi, ha escluso l'affidamento *in house* in quanto, anche alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto non verificato il requisito del «[...] dimostrato fallimento del mercato rilevante», non ritenendo pertanto possibile «[...] fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento (CdS, Sez V, ordinanza n. 138/2019)».

Peraltro, ammettendo che «[d]al punto di vista delle esperienze di affidamento in house providing presenti in Campania non può [...] sottacersi il continuo ricorso a ricapitalizzazione delle società in house da parte della Regione Campania», facendo riferimento alla Relazione riguardante il Referto sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate della Regione Campania di questa Sezione (cfr. Sez. reg. contr. Campania, del., 3 giugno 2019, n. 120/2019/COMP), ha

infine «[...] ritenuto di escludere tale ipotesi di forma di gestione tra le possibili forme di gestione della GAPIR [...]» (così, Relazione analitica, p. 64 di 94).

L'Amministrazione regionale ha poi escluso anche il ricorso all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica in quanto tale scelta «[...] non avrebbe permesso di avere un controllo diretto sulla Società, non consentendo la salvaguardia dell'interesse pubblico preminente alla tutela del bene collettivo rappresentato dalla risorsa idrica» (così, Relazione analitica, p. 65 di 94).

Di contro, la scelta di affidare la gestione del sistema idrico della GAPIR ad una società mista pubblico-privata nella forma di una s.p.a. è stata motivata attraverso il ricorso ad una pluralità di ragioni, essenzialmente individuate 1) nella necessità di reperire professionalità ed esperienze per la gestione ottimale delle infrastrutture e per la realizzazione degli interventi programmati; 2) nella «[...] garanzia di una prevalente partecipazione della Regione [...] nella gestione di un servizio di primaria importanza quale quello della grande adduzione idrica per usi plurimi, tenuto conto, oltre che delle caratteristiche del territorio in esame, dell'esigenza di continuare a mantenere la valenza sociale che lo caratterizza [...]»; 3) nella possibilità, infine, «[...] di fruire, senza dubbio, dei vantaggi concorrenziali derivanti dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato» (così, Relazione analitica, p. 65 di 94).

In sintesi, la scelta operata dall'Amministrazione in favore del PPPI trova la propria motivazione nella possibilità di coniugare i vantaggi concorrenziali del ricorso al mercato con il mantenimento di un significativo ruolo di decisione e di controllo riservato al socio pubblico maggioritario sulla concreta gestione del servizio.

In conclusione, ad avviso di questa Sezione, l'onere motivazionale in ordine alla forma societaria prescelta risulta adeguatamente assolto.

2.8. Sulla sostenibilità finanziaria e sulla convenienza economica dell'operazione

L'art. 5, c. 1, del TUSP richiede che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione sia in ordine alle ragioni e alle finalità che giustificano la scelta pubblica sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell'operazione, sia in ordine alla sua compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La giurisprudenza contabile (cfr. Sez. Riun. contr., del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22 cit.; nonché Sez. reg. contr. Toscana, del. n. 150/2024/PASP cit.) ha chiarito come la norma citata imponga all'Amministrazione procedente di inserire, nelle motivazioni della deliberazione di costituzione o di acquisto di una partecipazione e nei relativi allegati, anche gli elementi economico-finanziari che rendano possibile la puntuale verifica di conformità dell'atto ai sopra riferiti parametri normativi.

Più precisamente, in merito alla **sostenibilità finanziaria**, nella richiamata deliberazione di orientamento generale, si è evidenziato che tale concetto «assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. [...] [L]a sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire.

Sotto il secondo profilo, come accennato, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente.

Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione» (così, lett., Sez. Riun. contr., del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22 cit., p. 25 e ss.; enfasi del redattore).

In merito, invece, alla **convenienza economica** dell'operazione, sempre le Sezioni riunite hanno affermato che «[...] tale nozione trova una definizione nel Codice dei contratti pubblici [di cui al d. lgs. n. 50 del 2016], il quale, all'articolo 3, comma 1, lettera fff), descrive la convenienza economica, sempre in tema di contratti di concessione e di operazioni di partenariato, come "la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito"», specificando ulteriormente che «[...] la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale

investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome.

Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili» (così, lett., Sez. Riun. contr., del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22 cit., p. 28 e 29; enfasi del redattore).

Ebbene, a tal fine, oltre a dedicare nella Relazione analitica un'intera sezione alla motivazione economico-finanziaria della scelta (cfr., Relazione analitica, pp. 71-93), l'Amministrazione regionale ha trasmesso unitamente alla DCR n. 2 del 2025 anche il Piano Tariffario sviluppato secondo la disciplina dell'ARERA e il PEF da porre quale base conoscitiva per lo sviluppo del piano industriale, a sua volta oggetto della gara al fine di selezionare il miglior contraente privato.

Peraltro, sia il piano tariffario sia il PEF sono stati sviluppati lungo l'intero orizzonte temporale trentennale, intercorrente il 2024 e il 2053, di durata del contratto di concessione avente ad oggetto il sistema idrico della GAPIR, e sono stati redatti avvalendosi della consulenza dell'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (di seguito: "ANEA").

2.8.1. Sulla sostenibilità finanziaria oggettiva dell'operazione

Come più volte ribadito nella documentazione offerta a corredo, il SII è caratterizzato da una penetrante disciplina di fonte regolatoria adottata dall'ARERA.

In questo senso, il servizio di fornitura idrica all'ingrosso, in cui opererà la costituenda impresa, è soggetto alla puntale disciplina dell'Autorità di regolazione, la quale, oltre a determinare una metodologia unica a livello nazionale di determinazione della tariffa del servizio, controlla, attraverso l'approvazione delle tariffe, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione.

È importante, pertanto, rilevare che l'ARERA, nel corso degli ultimi anni, ha sempre più subordinato l'approvazione delle tariffe al conseguimento di obiettivi di qualità del servizio e di rispetto della normativa di fonte euro-unitaria in materia di qualità della risorsa idrica e delle acque reflue, con la conseguenza che, relativamente all'efficienza e all'economicità delle gestioni, l'attenzione deve essere posta sulla necessaria correlazione tra costi e ricavi secondo la rigida disciplina del metodo tariffario applicabile *ratione temporis* e, attualmente, individuato nel **Metodo Tariffario Idrico n. 4** (di seguito: "MTI-4") di cui alla **Deliberazione dell'ARERA del 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/idr**.

Ebbene, il quadro regolatorio in discorso distingue i costi tra 1) **costi efficientabili**, per i quali l'ARERA non prevede un incremento nel tempo; 2) **costi esogeni**, ovvero costi non dipendenti dal controllo della gestione aziendale e

pertanto congruagliabili; 3) **costi operativi associati a specifiche finalità** (cfr. ARERA, del. n. 639/2023/R/idr, Allegato A, art. 17, recante «*Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa*»).

Tali costi determinano i ricavi complessivi del gestore nel rispetto del **principio del full cost recovery**, che si pone l'obiettivo di escludere tutti i costi non attinenti al servizio o in ogni caso ritenuti non efficienti sulla base dei costi *standard*.

Pertanto, assume particolare rilevanza il Piano Tariffario sviluppato secondo la disciplina contenuta nel MTI in quanto costituisce la base per lo sviluppo del PEF, sulla base del quale dovrà essere a sua volta sviluppato il Piano Industriale (il c.d. "*business plan*") da parte degli operatori economici partecipanti alla gara.

Ai fini della valutazione sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione, corre dunque l'obbligo di rilevare, come precisato nella Relazione analitica (cfr., Relazione analitica, p. 72 e ss.), che:

- «[i] costi "di progetto" alla base dello sviluppo della tariffa del Gestore Unico del sistema GAPIR tengono conto dei costi consuntivi degli attuali gestori: Acqua Campania S.p.A., Regione Campania e Alto Calore Servizi S.p.A.» (enfasi del redattore);
- «[I]o sviluppo della pianificazione ha come base di partenza il piano tariffario articolato su un orizzonte temporale pari alla durata della concessione»;
- è stata eseguita la «acquisizione dell'ultima documentazione tariffaria predisposta per Regione Campania e Acqua Campania S.p.A. [,] dalla quale sono stati desunti i più recenti valori delle diverse componenti Opex [acronimo che sta ad indicare le "operating expenses", ossia i costi operativi] e Capex; [acronimo che sta ad indicare le "capital expenditures", ossia i costi di investimento]» (enfasi del redattore);
- è stata eseguita la «acquisizione delle componenti di costo per quanto attiene alla gestione da aggregare attualmente di competenza del gestore Alto Calore Servizi S.p.A.»;
- è stata eseguita la «acquisizione dell'aggiornamento all'anno 2022 (e forecast a fine anno 2023) dei costi operativi aggiornabili dei tre gestori attuali (costituiti principalmente dai costi per energia elettrica e acquisto di acqua all'ingrosso)»;
- è stata eseguita la «acquisizione dei dati sui volumi di acqua venduti e scambiati fra i tre soggetti da aggregare nel 2022 (e possibile forecast a fine 2023)» (enfasi del redattore);
- è stata eseguita la «definizione, in sinergia con le strutture tecniche della Regione Campania, dell'articolazione del Programma degli Interventi»;
- è stata eseguita la «modellazione dinamica dei costi di progetto da inserire a base del tool di calcolo al fine di accogliere le eventuali evoluzioni dei costi di progetto sia per quanto attiene i costi operativi efficientabili con l'aggregazione gestionale, che i costi di investimento via via aggiornati con il Programma degli Interventi»;

- è stata eseguito lo «sviluppo del tool di calcolo [dell'] ARERA e del tool [di calcolo di] ANEA per gradi di affinamento successivi al fine di supportare i decisori e professionisti che dovranno implementare il Piano Industriale della gestione unitaria»;
- è stata eseguita, infine, la «redazione di una relazione finale di accompagnamento descrittiva delle ipotesi assunte e dei risultati conseguiti».

Parimenti rilevante, ai fini della valutazione sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione, è la previsione - contenuta nella nota della DG avente n. di prot. PG/2023/0276602 del 29 maggio 2023, espressamente richiamata nella DGR n. 312 del 2023 e nelle successive deliberazioni esitate da ultimo nell'approvazione della DCR n. 2 del 2025 - secondo cui «[i]l comparto della Grande Adduzione Primaria di interesse regionale richiederà nei prossimi anni **un fabbisogno d'investimento di € 1.253.710.546**, a fronte di una disponibilità per interventi da programmare in termini prioritari pari ad € 104.441.620,39, pari al 12% dei fabbisogni. Inoltre, nei primi anni di vita della Grande Adduzione Primaria di interesse regionale, sarà necessaria una concentrazione degli investimenti sia per motivi connessi alla necessità di adeguare gli impianti e ridurre le perdite, sia per migliorare la bancabilità dei piani qualora si voglia fare ricorso a finanza di progetto» (così, lett., Relazione analitica, p. 67 di 94; enfasi del redattore).

È la stessa Amministrazione regionale a chiarire che «[i]n questo scenario si inserisce la necessità di valutare l'opportunità di **scegliere soggetti gestori strutturati per attivare questo flusso di investimenti** e con capacità effettiva di sostenere tali oneri, cui va associata la reale possibilità del sistema bancario di finanziare i documenti di pianificazione così come sono stati programmati, con ragionevole sostenibilità dei rischi che l'operazione comporta» (così, lett., Relazione analitica, p. 67 di 94; enfasi del redattore).

Inoltre, se, da una parte, «[l]a possibilità di incrementare le risorse finanziarie a fondo perduto per il completamento del sistema di approvvigionamento primario si scontra con le analoghe necessità per il comparto irriguo», dall'altra, «[a]i fabbisogni finanziari non si può facilmente fare fronte con ulteriori aumenti tariffari dell'acqua all'ingrosso» (così, lett., Relazione analitica, p. 67 di 94; enfasi del redattore).

In altri termini, le risorse finanziarie pubbliche non sono sufficienti per coprire le spese di investimento richieste sia dal comparto irriguo sia dal sistema della GAPIR, così come si stima che il livello tariffario non possa salire oltre una certa soglia - e dunque coprire l'indicato livello di investimenti - sia per uso civile che per uso irriguo, dove viene definito in base al costo di sostituzione rappresentato dal costo dell'approvvigionamento autonomo tramite pozzi.

Come chiarito nella Relazione analitica, infatti, «[s]i può nella maggior parte dei casi considerare comunque compatibile con gli attuali Piani d'Ambito **un livello tariffario per uso civile di 0,25-0,30 €/m³**, mentre nel comparto irriguo, in attesa di definire un quadro più dettagliato, la tariffa per l'acqua all'ingrosso deve essere compatibile con **una tariffa all'utente finale di 0,10-0,13 /m³**, che rappresenta in molte aree la disponibilità a pagare da parte dell'utente coincidente con il costo dell'approvvigionamento autonomo tramite pozzi» (così, lett., Relazione analitica, p. 67 di 94; enfasi del redattore).

È dunque in questi termini che l'Amministrazione regionale motiva la necessità di procedere con l'individuazione di un contraente privato capace di far fronte con capacità finanziarie proprie (ossia capitali di rischio propri o comunque reperiti in proprio attraverso il ricorso al mercato) a «[...] forti investimenti sin dalla fase di costituzione della società di gestione del GAP finalizzate al rinnovamento delle opere più vetuste e per gli adeguamenti tecnologici necessari ad una maggior efficienza di gestione» (così, Relazione analitica, p. 68 di 94).

Ciò premesso, è stato trasmesso un PEF articolato in **conto economico**, per verificare la redditività dell'offerta, **stato patrimoniale**, per verificare la solidità finanziaria dell'offerta, e **rendiconto finanziario**, per verificare la capacità di sostenere i flussi di cassa prospettati nell'offerta.

Alla base delle elaborazioni contenute nel PEF, come precisato nella Relazione analitica (cfr., Relazione analitica, p. 74-75), sono poste le seguenti condizioni:

- «il piano è elaborato su un **periodo di tempo di 30 anni** a partire dal 2024 e fino al 2053, pari alla durata dell'affidamento» (enfasi del redattore);
- «il piano si fonda su un **modello organizzativo gestionale** [...] **basato su una struttura di vertice e manageriale già completa**, sviluppata dal concessionario dell'A.C.O. [ossia l'Acquedotto Campano Occidentale] nei 25 anni di concessione, alla quale vengono aggiunte le unità di **middle-management** e operaie afferenti agli appalti di manutenzione e conduzione contrattualizzati da tempo da Regione Campania» (enfasi del redattore);
- «il piano si basa sugli investimenti occorrenti alla realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati dalla Regione Campania in occasione delle domande di inserimento nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNISSI) [...]», e a tal fine sono previsti **investimenti per 2.059,6 milioni di euro**, di cui la metà, troveranno copertura mediante «[i] contributi pubblici assentiti e previsti [che] ammontano a 1.029,8 milioni di euro», mentre la restante metà, sempre pari a 1.029,8 milioni di euro, troverà copertura mediante la tariffa, giacché «[n]on è previsto alcun ricorso alla componente tariffaria FoNI [ossia il Fondo per i Nuovi Investimenti, disciplinato dagli artt. 15, 16 e 36 dell'Allegato A alla del. n. 639/2023/R/idr di ARERA] per la realizzazione dei nuovi investimenti»;
- «è previsto un **capitale sociale di 85 milioni di euro**, ritenuto congruo sulla base del fatturato medio annuo storico delle gestioni all'ingrosso di Regione Campania e concessionario ACO, a partire dal primo anno di inizio attività, **con un patrimonio netto crescente** ipotizzando che l'utile di esercizio sia prioritariamente, destinato alla formazione della riserva legale» (enfasi del redattore);
- «è previsto il **pagamento del valore residuo delle immobilizzazioni del gestore uscente Acqua Campania S.p.a. per la sola quota parte relativa al valore residuo regolatorio degli asset (VR)** per un importo ad oggi calcolato pari a euro **13.438.405**, come derivante dall'ultima proposta tariffaria elaborata da EIC sulla base delle procedure ARERA il cui pagamento si completa **interamente nel primo anno** [...]» (enfasi del redattore);

- *«[1]a notevole mole di conguagli da regolazione (i c.d. Rc) maturati da Acqua Campania e da Regione Campania e ad oggi stimabili in circa 382 mln euro, sono tutti di fatto attribuibili a Regione Campania (sia direttamente, sia indirettamente per la quota Acqua Campania - che si riferisce esclusivamente al canone ex art.7 della Concessione di gestione esistente e che, riscosso da Acqua Campania è però vincolato ed accantonato per essere reso disponibile alla Regione Campania) [e] viene invece iscritta a stato patrimoniale fra i debiti verso soci per finanziamenti e verrà quindi versata alla Regione Campania per poterne effettuare il relativo recupero (secondo le logiche regolatorie ARERA)» (enfasi del redattore);*
- *«prudenzialmente non viene simulata la presa in gestione del sistema di Campolattaro attualmente in realizzazione: la significativa differenza fra costi di conduzione e ricavi (a favore di questi ultimi anche in termini di minori costi di energia elettrica per il sistema GAPIR) apporta inevitabilmente, con l'inserimento di tale intervento, un miglioramento alla redditività di tutto il sistema» (enfasi del redattore).*

A tal riguardo, l'Amministrazione, in sede di riscontro alle osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica (cfr. nota DG - all. n. 6 alla DGR n. 629 del 2024, p. 15 e ss.; enfasi aggiunta), ha poi precisato

1. con riferimento ai **conguagli maturati dall'impresa "Acqua Campania S.p.a." e dalla stessa Regione Campania,**
 - a. che *«si tratta di conguagli tariffari, cioè, definiti dalla regolazione e che non costituiscono evidentemente crediti pregressi verso specifiche ed individuate utenze, ma crediti verso la tariffa che troveranno allocazione nelle successive determinazioni tariffarie [...] [, specificando che] si tratta, in larga prevalenza, di conguagli generati dalla mancanza di copertura, da parte delle tariffe unitarie di vendita a mc, dei costi riconosciuti a comporre il VRG [ossia il Vincolo riconosciuto ai Ricavi del Gestore, disciplinato dall'art. 5 dell'All. A alla Del. n. 639/2023/R/IDR dell'ARERA] di competenza dei gestori grossisti [...] [, mancanza di copertura dovuta al fatto che], in sede di prima applicazione delle tariffe regolate da ARERA, [...], l'Autorità non ha ritenuta adeguata la documentazione prodotta dai due gestori e ha attribuito la tariffa di ufficio per gli anni 2012-2015 (90% della tariffa applicata nell'anno 2011, che già non era pienamente capiente per la copertura dei costi del servizio) [, mentre] dal 2016, rientrati nel perimetro regolatorio con la produzione di adeguata documentazione, lo sviluppo tariffario dei due gestori ha però dovuto scontare una tariffa di partenza (riferita all'anno 2015) particolarmente bassa essendo pari al 90% di quella del 2011; pertanto, a seguito del limite al moltiplicatore annuale dato dalla regolazione, non è stato possibile arrivare alla piena copertura dei costi di competenza fino al 2019 accumulando la maggior parte dei conguagli [...]»;*
 - b. che *«[a] tale componente principale dei conguagli si aggiungono poi, anche se in entità più limitata, conguagli legati ai costi aggiornabili (principalmente energia elettrica) [...] [, precisando che] tali conguagli, legati appunto ad eventi particolari degli anni passati non recenti, non sono stati introdotti nel*

valore di subentro ai gestori cessanti e quindi da versare alla data di presa in carico del servizio da parte del nuovo gestore; ma sono stati riportati nel PEF come debito verso il socio Regione Campania, che si fa carico degli oneri finanziari connessi, fino alla data dell'effettivo recupero in tariffa (al lordo comunque della rivalutazione inflattiva prevista da ARERA che consente il recupero degli oneri finanziari anticipati) [, venendo peraltro,] recuperati nel Piano Tariffario a partire da una data molto avanzata (anno 2036), quando l'efficienza di riscossione del nuovo gestore deve aver raggiunto livelli ottimali [...]»;

2. con riferimento al **sistema di rateizzazione del debito pregresso dei Comuni**,
 - a. che «[i]l sistema di rateizzazione del debito riguarda evidentemente i crediti verso specifiche utenze, vantati da Regione Campania e Acqua Campania per le loro gestioni [assicurate] fino ad oggi e non sono pertanto rappresentati nel PEF per la nuova gestione [, specificando che] **si tratta comunque in larga prevalenza di debiti passati maturati da Comuni e gestori del SII in un periodo di minor presidio della riscossione** o di accordi con nuovi gestori del SII al fine di garantirne l'equilibrio economico-finanziario nel breve periodo, in particolare per gli utenti di Regione Campania»;
 - b. che «[...] un dato significativo sull'aging del credito corrente può essere quello relativo alla gestione industriale svolta da Acqua Campania, che presenta un UR24 regolatorio [ossia la "Unpaid Ratio", ovvero il costo di morosità a 24 mesi, come disciplinato dall'art. 30 dell'All. A alla Del. n. 639/2023/R/IDR dell'ARERA] dell'ordine del 2,5-2,7% per gli anni 2022 e 2023 pur a fronte di un panel di utenti costituiti per un terzo da Comuni e per il restante da gestori del SII e privati; **a conferma che un presidio dell'attività di recupero crediti garantisce il recupero di oltre il 97% del fatturato nei 24 mesi successivi alla sua emissione** (che si ricorda non significa che il rimanente 3% sia una perdita su crediti, ma solo un residuo da incassare con un età del credito superiore ai 24 mesi)»;
3. con riferimento alle **fonti dei contributi pubblici a fondo perduto** previsti, nonché allo stato di avanzamento dei relativi iter autorizzativi, che «[g]li ulteriori importi previsti nel PEF saranno acquisiti a valere sui finanziamenti pubblici che via via saranno resi disponibili e per l'accesso ai quali la parte prevalente delle opere previste è già inserita nella programmazione regionale già approvata [...]».

Ciò considerato, per quanto attiene alla sostenibilità finanziaria oggettiva del PEF, va rilevato che

- in primo luogo, è redatto a *moneta costante* (con il 2024 come anno di riferimento) per neutralizzare l'effetto inflattivo nella stima dei costi e dei ricavi;
- in secondo luogo, è basato su *ipotesi prudenziali*, essendo gli incrementi tariffari reali stimati al 2,31 per cento annuo, ossia ben al di sotto del massimo previsto dall'ARERA pari all'8,45 per cento all'anno fino al 2035, e al 5,95 per cento all'anno dal 2036 in poi;

- infine, è conforme al metodo tariffario dell'ARERA attualmente in vigore (*i.e.* MTI-3), tenuto conto che la Relazione analitica e lo sviluppo del Piano Tariffario e del PEF in essa contenuti sono stati sviluppati a novembre 2023, ossia quando non era ancora disponibile la delibera definitiva dell'aggiornamento del metodo tariffario MTI-4, avvenuto successivamente con l'adozione della più volte citata Del. n. 639/2023/R/IDR di ARERA (ciononostante, essendo già stati pubblicati dall'ARERA sia il Documento di Consultazione del 3 ottobre 2023 442/2023/R/IDR sia il provvedimento finale inerente le tariffe del Servizio Rifiuti per gli anni 2024-2025, l'Amministrazione ha chiarito che i due documenti hanno comunque «*consentito di poter già determinare con buona approssimazione gli incrementi significativi dei parametri di calcolo legati all'inflazione e che costituiscono la principale novità, per quello che attiene alla tipologia di servizio in esame, nel passaggio dal MTI-3 al MTI-4*»).

Quanto agli **indicatori di redditività**, nella Relazione analitica si dà atto dell'**evoluzione, sempre positiva**, lungo l'intera durata trentennale del contratto di concessione, degli indici **ROE**¹, al netto e al lordo delle imposte, **ROI**² e **ROS**³, nei termini evidenziati nella tabella che di seguito si ripropone.

¹ Come noto, il **ROE** è un acronimo che sta ad indicare il *Return On Equity*, ossia un indice economico sulla redditività del capitale proprio, ottenuto dividendo l'utile netto per i mezzi propri ($ROE = \text{Utile Netto} / \text{Capitale Proprio} * 100$). L'indicatore viene utilizzato per verificare il **tasso di remunerazione del capitale di rischio**, ovvero quanto rende il capitale conferito all'azienda dai soci.

² Come noto, il **ROI** è un acronimo che sta ad indicare il *Return On Investments*, ossia un indice che costituisce la misura della **remunerazione del capitale investito** in azienda a titolo di debito o di rischio, calcolato attraverso il rapporto tra risultato operativo (in sigla: "EBITDA") e capitale investito.

³ Come noto, il **ROS** è un acronimo che sta ad indicare il *Return On Sales*, ossia un indice economico che misura la **redditività delle vendite**, ossia il margine di reddito prodotto per ogni unità di valore fatturato, stimando l'efficienza operativa dell'impresa e consentendo di effettuare comparazioni nel tempo per una stessa impresa e fra imprese operanti nello stesso settore.

Tabella n. 1 - Indici di redditività (annualità per decine ed unità; dati in percentuale)

| Indice/Anno | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ROE netto | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,9 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,2 |
| ROE lordo | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 8,6 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10,4 |
| ROI | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| ROS | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,7 | 3,7 | 5,2 | 6,6 | 8,5 | 10,3 | 12,0 | 14,5 | 16,5 | 17,2 | 18,2 | 19,2 |

| Indice/Anno | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ROE netto | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 9,4 |
| ROE lordo | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 8,6 | 13,1 |
| ROI | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 4,9 |
| ROS | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 21,7 | 22,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,5 | 22,2 | 37,4 |

Fonte dei dati: relazione analitica della Regione

Inoltre, al fine di valutare più correttamente gli indicatori di redditività sopra riportati, come specificato nella Relazione analitica, «[...] *si deve tener presente che*

- [i]l PEF è stato redatto, come prevede la disciplina ARERA e considerata la difficoltà, dato il periodo contingente, di stabilire su un periodo trentennale l'andamento dell'inflazione, a moneta costante. Il TIR non considera quindi quella remunerazione "aggiuntiva" che i gestori percepiscono per il fatto che sugli investimenti realizzati viene applicato un deflattore che riconosce al gestore flussi pari non al solo costo storico dei beni ma al costo degli stessi annualmente rivalutato. **I flussi in entrata sono quindi sottostimati.**
- [i]l PEF non tiene conto della riduzione dei costi operativi, rispetto quelli coperti con la tariffa, che il gestore potrà conseguire con una gestione efficiente del servizio» (così, Relazione analitica, p. 87 di 94; enfasi del redattore).

Quanto agli **indicatori finanziari**, da una parte, il TIR unlevered⁴ del progetto è stimato pari al 6,2 per cento, dunque in misura superiore al WACC⁵ del 4,8 per cento fissato dall'ARERA, dall'altra, gli indicatori di sostenibilità del debito (i.e. il *Debt Service Coverage Ratio* [di seguito: "DSCR"], ossia l'indicatore *statico* che evidenzia la capacità della gestione corrente di coprire il c.d. "servizio del debito", e il *Loan Life Coverage Ratio* [di seguito: "LLCR"], ossia l'indicatore *dinamico* che evidenzia la capacità dei flussi finanziari futuri di coprire l'indebitamento residuo) sono entrambi stimati come superiori a 1 (i.e. l'ADSCR [*Annual Debt Service Cover Ratio*] è stimato pari all'1,30 per cento, mentre il LLCR all'1,50 per cento), nei termini evidenziati nella tabella che di seguito si ripropone.

⁴ Come noto, il **TIR**, ossia il tasso di attualizzazione che rende nullo il valore attuale di un investimento. Il calcolo del tasso di rendimento interno viene utilizzato per valutare la **convenienza o meno di un investimento**.

Ciò premesso, occorre poi considerare che nella valutazione del valore aziendale un aspetto importante è rappresentato dall'analisi dei (prospettati) flussi finanziari, ossia dall'analisi dei flussi di cassa. Un aspetto fondamentale dell'analisi è rappresentato dal **flusso di cassa disponibile, ossia quella somma di denaro che può essere prelevata senza compromettere l'equilibrio monetario dell'azienda**. Nel calcolo del flusso finanziario si possono considerare due approcci: l'**approccio "unlevered"** (per esteso: *unlevered cash flow*) si basa sulla possibilità di attivare i flussi di cassa in favore di coloro che introducono risorse finanziarie all'interno dell'azienda, come ad esempio gli azionisti, mentre, di contro, l'**approccio levered cash flow** si basa sulla possibilità di autorizzare i flussi disponibili agli azionisti, **con uno sconto pari al livello di rischio**.

⁵ Come noto, il **WACC** è un acronimo che sta ad indicare il *Weighted Average Cost of Capital* (Costo Medio Ponderato del Capitale), ossia un indice che permette a un'impresa o a un investitore di **stabilire il costo del capitale** analizzandone tutte le componenti e quindi permette di discriminare tra un rendimento atteso accettabile o meno di un investimento.

Tabella n. 2 - Indicatori finanziari

| Indicatore finanziario | Unità di misura | Misura |
|------------------------|-----------------|--------|
| TIR <i>unlevered</i> | Percentuale | 6,2 |
| TIR <i>levered</i> | Percentuale | 3,9 |
| ADSCR | Numero assoluto | 1,30 |
| DSCR (minimo) | Numero assoluto | 1,60 |
| LLCR | Numero assoluto | 1,50 |

Fonte dei dati: relazione analitica della Regione

Date queste premesse, dalla Relazione analitica emerge un complessivo equilibrio finanziario durante l'intera operazione, donde la sostenibilità finanziaria oggettiva della stessa, tenuto conto, peraltro, che il gestore potrà accedere al credito nei limiti stimati, il flusso di cassa previsto è ritenuto sufficiente a coprire investimenti e obbligazioni e il piano esclude prudenzialmente elementi migliorativi come, ad esempio, il deflatore stimato dall'ARERA e le entrate derivanti da efficientamenti futuri.

2.8.2. Sulla sostenibilità finanziaria soggettiva dell'operazione

Alla luce di quanto appena considerato nel paragrafo che precede con riguardo alla riconosciuta sostenibilità finanziaria oggettiva dell'operazione, con riferimento alla sostenibilità finanziaria soggettiva dell'operazione, dovendosi prioritariamente valutare la «[...] compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio [...]» (così, lett., Sez. Riun. contr., del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22 cit., p. 28), l'analisi non può che muovere dalla Decisione di parifica e dalla Relazione allegata alla Decisione di parifica dell'ultimo rendiconto generale della Regione, ossia il rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2023.

Ebbene, con la deliberazione n. 250 del 30 dicembre 2024 di questa Sezione regionale di controllo, «[...] è stato parificato il rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio 2023 ad eccezione del fondo crediti di dubbia esigibilità tenuto conto dell'accertata sottostima di euro 16.417.622,55 con conseguente rideterminazione in aumento di euro 16.417.622,55 della "Riga B" (poste accantonate) del risultato di amministrazione al 31.12.2023 con effetto sul saldo finale di "Riga E"» e salva la sospensione del giudizio di parificazione sui capitoli di spesa n. U07020 e n. U00008 «limitatamente alle spese destinate al finanziamento dell'unico emolumento omnicomprensivo destinato al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli Organi politici», n. U00058 e ancora n. U00008 «limitatamente alle spese destinate al pagamento delle spettanze stipendiali del personale distaccato/comandato rispettivamente presso la Giunta o il Consiglio regionale», rispetto ai quali, con separato provvedimento,

sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, al momento non ancora definite dal Giudice delle leggi.

Parimenti, con la citata deliberazione n. 250/2024/PARI, questa Sezione ha approvato l'allegata Relazione alla Decisione di parifica relativa all'esercizio finanziario 2023.

Nella Decisione di parifica in argomento è stato quindi evidenziato che «[l']esame dei saldi fondamentali non può che partire dal **risultato di amministrazione** che nel 2023 ha avuto le risultanze riportate nel seguente prospetto».

Tabella n. 3 - Risultato di amministrazione 2023 della Regione Campania (dati in euro)

| Risultato di amministrazione 2023 | |
|---|--------------------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio | 1.039.537.135,67 |
| Riscossioni | 28.533.709.325,19 |
| Pagamenti | 28.396.270.659,68 |
| Saldo di cassa al 31 dicembre | 1.176.975.801,18 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | 0,00 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre | 1.176.975.801,18 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 574.310.099,98 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 580.481.453,47 |
| Risultato di amministrazione | 1.786.989.184,33 |
| Parte accantonata | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | 518.720.899,87 |
| Fondo residui perenti | 367.559.276,77 |
| Fondo anticipazioni di liquidità | 2.088.586.967,20 |
| Fondo perdite società partecipate | 2.849.442,00 |
| Fondo rischi da contenzioso | 570.643.349,12 |
| Altri accantonamenti | 225.276.404,54 |
| Totale parte accantonata | 3.773.636.339,50 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 200.772.305,83 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 1.021.678.581,96 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 54.786.148,58 |
| Altri vincoli | 0,00 |
| Totale parte vincolata | 1.277.237.036,37 |
| Totale parte disponibile | -3.263.884.191,54 |

Fonte dei dati: Sezione regionale di controllo per la Campania, del. n. 250/2024/PARI

È stato altresì precisato che «[i]l risultato di amministrazione “disponibile”, sebbene ancora negativo per euro 3.263.884.191,54, segna una costante riduzione sin dal 2015, con un’accelerazione nell’esercizio esaminato in cui la Regione è riuscita a conseguire un obiettivo di riduzione di 296.490.260,59 euro, maggiore rispetto a quello programmato pari ad 205.615.340,87 euro, migliorando rispetto al 2022 il risultato di amministrazione per euro 580.841.980,84» (così, lett., Sez. reg. contr. Campania, del., 30 dicembre 2024, n. 250/PARI, p. 7 e ss.).

Inoltre, è stato evidenziato, da una parte, che, con riguardo al «[...] **risultato di gestione di competenza**, la Regione ha realizzato un surplus pari a euro 513.847.202,88, pur considerando la copertura della quota di disavanzo di euro 205.615.340,87 [...]», dall’altra, che «[q]uanto alla **verifica del rispetto dell’equilibrio di bilancio**, la Regione ha conseguito valori positivi sia per il risultato di competenza (D1), sia per l’equilibrio di bilancio (D2), sia per l’equilibrio complessivo (D3)» (così, lett., Sez. reg. contr. Campania, del., 30 dicembre 2024, n. 250/PARI, p. 11; enfasi del redattore).

A ciò si aggiunga che, come indicato nella Relazione analitica, il PEF da porre a base del piano industriale - che sarà oggetto della gara a doppio oggetto mediante cui sarà selezionato il contraente privato della Regione - presenta sinteticamente i seguenti risultati «1. **il risultato di esercizio del conto economico è sempre in utile per tutta la durata dell’affidamento**, evidenziando quindi un equilibrio economico della gestione; 2. **il flusso di cassa disponibile post servizio del debito risulta maggiore o uguale a zero in tutti gli anni di affidamento**, garantendo quindi un **pieno stato di solvibilità della gestione**; 3. **il finanziamento necessario per la realizzazione degli interventi è completamente rimborsato a fine affidamento**» (così, Relazione analitica, p. 87 di 94; enfasi del redattore).

Come chiarito dall’Amministrazione regionale, infatti, «[l]’andamento economico della gestione presenta per tutto il periodo di affidamento del servizio un risultato operativo nonché un risultato netto positivo dopo il pagamento delle imposte» (cfr., Relazione analitica, p. 82-83) [...], come rappresentato nel prospetto di seguito riportato.

Tabella n. 4 - Andamento dei risultati economici dopo le imposte per tutto il periodo di affidamento (dati in euro)

| Anni | Risultato di esercizio |
|------|------------------------|
| 2024 | 96.625 |
| 2025 | 209.694 |
| 2026 | 393.555 |
| 2027 | 919.790 |
| 2028 | 1.654.670 |
| 2029 | 1.899.284 |
| 2030 | 2.151.012 |
| 2031 | 2.910.381 |
| 2032 | 3.714.696 |
| 2033 | 4.686.208 |
| 2034 | 6.472.949 |
| 2035 | 8.182.988 |
| 2036 | 8.707.748 |
| 2037 | 9.666.265 |
| 2038 | 10.636.557 |
| 2039 | 11.290.422 |
| 2040 | 12.002.625 |
| 2041 | 12.680.725 |
| 2042 | 12.948.858 |
| 2043 | 13.440.402 |
| 2044 | 14.965.202 |
| 2045 | 16.619.434 |
| 2046 | 17.576.365 |
| 2047 | 18.694.982 |
| 2048 | 19.919.482 |
| 2049 | 21.320.342 |
| 2050 | 22.837.747 |
| 2051 | 23.920.682 |
| 2052 | 24.122.582 |
| 2053 | 40.637.052 |

In conclusione, le generali condizioni economico-finanziarie che emergono dall'analisi del risultato di gestione di competenza e dalla verifica del rispetto

dell'equilibrio di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario parificato, unitamente alla costante riduzione del disavanzo di amministrazione registrato a far data dal 2015 ad oggi, ad un Ufficio preposto al controllo sulle società partecipate non quotate già istituito e amministrativamente strutturato presso l'Amministrazione regionale, tenuto conto di un apporto di capitale pari ad euro (85.000.000 x 51 per cento=) 43.350.000 e di un andamento del risultato economico dopo le imposte della costituenda impresa sempre positivo, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, ad avviso di questa Sezione militano nel senso di ritenere l'operazione economica prospettata finanziariamente sostenibile anche da un punto di vista soggettivo.

2.8.3. Sulla convenienza economica dell'operazione

Con riferimento alla necessità di valutare anche la convenienza economica dell'operazione, è stato già ricordato che tale giudizio implica che la motivazione resa dall'ente dia conto 1) della funzionalità della soluzione prospettata rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione, ossia, nella prospettiva dell'efficacia dell'azione, dei **vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy** e 2) del corretto impiego delle risorse pubbliche, ossia, nella prospettiva dell'efficienza ed economicità dell'azione, del **confronto dei risultati conseguibili dall'operazione prospettata tenuto conto dei risultati conseguibili attraverso altre soluzioni gestionali**.

Ebbene, con riguardo al primo profilo, si è già avuto modo di rilevare che l'istituzione del sistema della *Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale*, ricondotto alle esclusive competenze della Regione Campania, è stata motivata dall'Amministrazione regionale dalla necessità di assicurare 1) una gestione coordinata dei trasferimenti idrici tra le Regioni Lazio, Molise, Campania e Puglia sulla base di accordi di trasferimento interregionali; 2) il conseguimento di significative economie di scala del modello organizzativo e gestionale, con conseguente riduzione della tariffa dell'acqua all'ingrosso; 3) l'applicazione di un'unica tariffa dell'acqua all'ingrosso a tutti gli Ambiti Distrettuali serviti, con l'effetto di calmierare ed omogeneizzare le tariffe dei Distretti con maggiori costi operativi; 4) la pianificazione ed attuazione unitaria degli interventi di adeguamento, potenziamento, ristrutturazione/rifacimento degli impianti e degli acquedotti dell'intero sistema; 5) la possibilità di estendere il perimetro del nuovo sistema oltre il confine del ciclo integrato delle acque, integrando anche opere e risorse idriche destinate ad altri usi, primo tra tutti quello irriguo.

In stretta connessione al primo profilo, che ha ad oggetto l'efficacia dell'operazione prospettata rispetto agli obiettivi posti dal decisore politico, vi è poi il secondo profilo che, alla luce dei vantaggi conseguibili dall'operazione, mira a valorizzare la scelta pubblica in una prospettiva comparativa rispetto alle diverse soluzioni prospettabili.

Ebbene, anche con riguardo a questo secondo profilo, si è già avuto modo di rilevare che la scelta di affidare la gestione del sistema idrico della GAPIR ad una società mista pubblico-privata nella forma di una s.p.a. è stata motivata dall'Amministrazione regionale attraverso il ricorso ad una pluralità di ragioni, essenzialmente individuate

- 1) nella necessità di reperire professionalità ed esperienze per la gestione ottimale delle infrastrutture e per la realizzazione degli interventi programmati (che sarebbe, invece, esclusa in caso di affidamento diretto ad un'impresa costituita secondo il modello dell'*in house providing*, ma parimenti garantita in caso di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica);
- 2) nella «[...] garanzia di una prevalente partecipazione della Regione [...] nella gestione di un servizio di primaria importanza quale quello della grande adduzione idrica per usi plurimi, tenuto conto, oltre che delle caratteristiche del territorio in esame, dell'esigenza di continuare a mantenere la valenza sociale che lo caratterizza [...]» (che sarebbe, invece, esclusa in caso di affidamento mediante ad evidenza pubblica, ma parimenti garantita in caso di affidamento diretto ad un'impresa costituita secondo il modello dell'*in house providing*);
- 3) nella possibilità «[...] di fruire, senza dubbio, dei vantaggi concorrenziali derivanti dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato» (così, Relazione analitica, p. 65 di 94).

In sintesi, la scelta operata dall'Amministrazione in favore del PPPI trova la propria motivazione nella possibilità di coniugare i vantaggi concorrenziali del ricorso al mercato con il mantenimento di un significativo ruolo di decisione e di controllo riservato al socio pubblico maggioritario sulla concreta gestione del servizio.

In conclusione, tenuto conto dei vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, la scelta in favore del PPPI appare dunque adeguatamente motivata, salvo quanto si preciserà nel paragrafo seguente.

2.8.4. Sull'integrazione dei presupposti richiesti dalla normativa per il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, con particolare riferimento al trasferimento del rischio sul socio operativo

Da ultimo, corre l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per la qualificazione di un'operazione giuridico-economica in termini di PPPI.

L'art. 174 (Nozione), c. 1, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici [...]), dispone, infatti, a tal riguardo, che «[i]l partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono **congiuntamente** le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato **un rapporto contrattuale di lungo periodo** per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) **la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in**

misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato» (enfasi del redattore).

L'art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio) del Codice dei contratti pubblici (di seguito: "c.c.p.") dispone, inoltre, per quanto rileva in questa sede, che «1. Le pubbliche amministrazioni adottano il **programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato**. 2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una **valutazione preliminare di convenienza e fattibilità**. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente. 3. **Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. [...]. [...]. 5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni. 6. L'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto. 7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia. **Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico****

privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato. [...]» (enfasi del redattore).

Nell'ambito dell'operazione sottoposta in questa sede a controllo, mette conto di sottolineare che i requisiti imposti dagli artt. 174 e 175 del c.c.p. assumono particolare rilievo in quanto, a seguito dell'adozione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2024, mediante il quale è stato approvato il diciassettesimo correttivo ai principi contabili applicati (di seguito: "PCA") di cui agli allegati al d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi [...]*), qualora le operazioni di partenariato pubblico privato non presentino le caratteristiche sopra indicate, come disposto dal **par. 5.2, lett. j), del PCA concernente la contabilità finanziaria** «[...] l'acquisizione dell'opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito connesso del locatario o del cedente è registrata nelle scritture contabili per l'intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 [relativo alla contabilizzazione delle operazioni di indebitamento] al 3.20 [relativo all'accertamento delle operazioni di indebitamento], il 3.21 [relativo alla imputazione della quota capitale e degli oneri finanziari legati all'indebitamento] e il 3.25 [relativo alla contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario e contratti assimilati] del principio contabile 4/2».

In altri termini, **la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dal quadro normativo per la qualificazione dell'operazione amministrativa sottoposta a controllo in termini di PPPI**, influenzando la corretta contabilizzazione dei singoli segmenti di natura giuridica-economico-finanziaria in cui la complessa operazione si snoda, **incide in modo determinante sulla complessiva valutazione della sua sostenibilità finanziaria e convenienza economica.**

Ebbene, da quanto sopra rappresentato emerge che l'elemento fondamentale affinché si possa configurare un contratto di partenariato pubblico-privato (di seguito: "PPP") è rappresentato dal **trasferimento dei rischi**, anche sulla base di quanto stabilito dalla normativa di fonte euro-unitaria, dall'amministrazione pubblica concedente al contraente privato concessionario.

La definizione di tale elemento è fornita dall'art. 177 (*Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo*), c. 1, del c.c.p., laddove si stabilisce la necessità del «[...] **trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi**. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. **Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto**» (enfasi del redattore).

L'art. 177, c. 2, del c.c.p. chiarisce, inoltre, che il rischio operativo può essere considerato come allocato in capo all'operatore economico quando «*in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario*» (enfasi del redattore).

E dunque: come evidenziato nella lettura scientifica, per ciò che concerne il «*rischio dal lato della domanda*» tale rischio può essere considerato allocato all'operatore economico nel caso in cui l'amministrazione non si obblighi ad assicurargli determinati livelli di corrispettivo indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali, in modo tale che le variazioni di domanda abbiano un'influenza marginale sui profitti dell'operatore economico.

Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi della domanda di acqua potabile, ad uso plurimo, tale rischio può essere considerato nullo, essendo il bene oggetto di richiesta un bene vitale per qualsiasi forma organica, donde la *natura particolarmente rigida della relativa curva di domanda*.

Peraltro, se, da una parte, nessuna norma nello schema di statuto approvato prevede alcuna assicurazione di questa natura da parte dell'Amministrazione regionale in favore del socio privato, dall'altra, come già chiarito, la disciplina della tariffa è oggetto di una penetrante regolazione da parte dell'ARERA.

Tuttavia, come rilevato anche da alcune osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica, sia dalla documentazione offerta in comunicazione al pubblico (i.e. la DGR n. 399 del 2024 ed i relativi allegati) sia dalla documentazione trasmessa a corredo della DCR n. 2 del 2025 a questa Sezione *non* emerge con la dovuta chiarezza il ruolo svolto dal socio privato, ossia le obbligazioni gravanti sul medesimo e i poteri al medesimo attribuiti, anche tenuto conto dell'*assenza di qualsivoglia riferimento alla possibilità di stipulare tra i soci eventuali patti parasociali*.

In questo senso, l'assenza di una disciplina esplicita sul punto sia nella documentazione trasmessa sia nello schema di statuto allegato alla documentazione trasmessa non può che esitare nella conclusione di ritenere ammissibile la loro futura negoziazione e conclusione, tra l'Amministrazione regionale e il contraente privato, in quanto facoltà espressione del più generale principio di libertà negoziale.

Elementi determinanti per l'allocazione del rischio quali la disciplina della distribuzione dei dividendi o la *governance* societaria potrebbero dunque essere oggetto di futura negoziazione tra i soci, con il conseguente concreto rischio di inficiare la qualificazione dell'operazione economico-giuridica in termini di PPP e,

come sopra chiarito, di modificare la norme applicabili alla contabilizzazione delle singole operazioni da parte del socio pubblico.

Inoltre, la criticità, lungi dall'essere meramente ipotetica, trova il proprio fondamento oggettivo nella circostanza che, da una parte, l'art. 27 dello schema di statuto trasmesso a corredo della DCR n. 2 del 2025 dispone che «**[g]li utili netti di esercizio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento per la formazione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati al contenimento della tariffa, agli investimenti e al potenziamento delle attività sociali** in conformità di quanto delibererà l'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio», dall'altra, già in sede di osservazioni, è stato evidenziato dall'impresa "Nepta S.p.a." - soggetto potenziale partecipante alla gara a doppio oggetto in discorso - che «[...] non è possibile ritenere accettabile [...] [l]a mancanza di distribuzione di dividendi per l'intero periodo di affidamento» (così, lett., nota Nepta S.p.a. prot. n. F24256DEF0060 del 12 settembre 2024, acquisita al prot. della Regione al n. PG/2024/0431138 del 16 settembre 2024).

Con «**rischio dal lato dell'offerta**», si intende invece l'alea connessa all'offerta dei lavori o dei servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto. A tal fine, sempre nella letteratura scientifica afferente al settore disciplinare dell'economia politica, è giudicato opportuno rendere il corrispettivo contrattuale strettamente correlato al volume e alla qualità delle prestazioni erogate.

Nel caso di specie, tuttavia, il corrispettivo contrattuale è rappresentato dalla tariffa che, come più volte ricordato, è oggetto di una penetrante disciplina da parte dell'Autorità di regolazione, dovendosi pertanto attenzionare, per la corretta valutazione dell'allocatione del rischio dal lato dell'offerta, la **disciplina delle attività ulteriori** - ossia dei lavori, dei servizi e delle forniture - rispetto alla «[...] gestione unitaria della intera filiera dei servizi idrici di captazione e grande adduzione di rilevanza regionale e interregionale per usi plurimi» di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) dello schema di statuto trasmesso a corredo della DCR n. 2 del 2025.

Proprio in questa prospettiva, infatti, come peraltro è emerso durante la fase di consultazione pubblica, se, da una parte, è stato rilevato che «*non sono chiari i compiti in capo al partner privato, in particolare con riferimento alle attività di esecuzione degli investimenti ed alla gestione [...] [, giacché] [l]a possibilità di eseguire direttamente i lavori per gli investimenti rappresenterebbe infatti per il socio privato un elemento di interesse per valutare la redditività complessiva del progetto [...] [, così come] non sono chiare le modalità attraverso le quali sarà possibile, per il Socio Privato, portare il proprio know how industriale all'interno della Società, essendo questo uno degli obiettivi dell'affidamento ad una società mista (ad esempio, potrebbe essere inserita la previsione di trasferimento delle competenze verso la società con conseguente management fees e/o della possibilità di esprimere risorse altamente specializzate, proprie del socio privato)*» (così, lett., nota Suez Italy S.p.a., acquisita al prot. della Regione al n. PG/2024/0431571 del 16 settembre 2024); dall'altra, è stato ribadito dall'Amministrazione regionale che «*il socio privato, individuato a seguito della gara a doppio oggetto che ci occupa, svolgerà direttamente, ai sensi*

dell'art. 17 del D. Lgs. 175/2016 comma 6, le attività di cui all'art. 4 lettera b dello Statuto: [ossia le attività di] [...] progettazione e realizzazione di nuovi impianti, opere, infrastrutture, dighe e invasi occorrenti all'implementazione del Sistema della Grande adduzione primaria di interesse "regionale", in attuazione della pianificazione e programmazione definita dalla Regione Campania» (così, lett., nota DG - all. n. 6 alla DGR n. 629 del 2024, *passim*).

Appare dunque evidente come proprio il trasferimento del rischio dal lato dell'offerta, da una parte, sia un punto dirimente per la qualificazione dell'operazione economica in termini di PPP, dall'altra, già sia stato oggetto di un preliminare confronto tra l'Amministrazione pubblica concedente e alcuni dei potenziali partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica mediante cui dovrà essere selezionato il socio privato concessionario.

Corre quindi l'obbligo di ulteriormente precisare che, con riferimento al c.d. "**rischio di costruzione**" collegato alle citate attività di cui all'art. 4, c. 2, lett. b) dello schema di statuto trasmesso a corredo della DCR n. 2 del 2025 - vale a dire, a mero titolo esemplificativo, la possibilità di un eventuale ritardo nei tempi di esecuzione, del mancato rispetto degli *standard* di progetto, di un aumento dei costi di realizzazione, di inconvenienti di tipo tecnico, fino ad arrivare al mancato completamento dell'opera - massima dovrà essere l'attenzione dell'Amministrazione regionale: detti rischi, infatti, dovranno essere *pacificamente* allocati in capo all'operatore privato.

Non è un caso infatti che, come evidenziato dalla stessa Amministrazione regionale, «[...] l'eventuale accoglimento della proposte di modifica statutaria formulate dall'osservante con riferimento alle rappresentate esigenze di rafforzamento del ruolo del socio privato (sia in assemblea che nell'organo gestorio), attenuerebbe notevolmente il controllo esercitabile in autonomia dal socio pubblico di maggioranza sulla costituenda società, tanto da determinare una situazione di controllo congiunto (tra la Regione ed il socio privato di minoranza), che, come è noto, è ravvisabile "qualora non vi sia un soggetto in grado di determinare le decisioni dell'assemblea ordinaria - ovvero quando le decisioni nell'assemblea ordinaria e nei consigli di amministrazione siano irrealizzabili senza il "concorso attivo degli altri soci" - e ove l'influenza dominante sia frutto del coordinamento fra più soci, nessuno dei quali sia in grado di prevalere sugli altri" (Comunicazioni CONSOB n. DCG/0079962 del 9 ottobre 2013 e n. DEM/3074183 del 13 novembre 2003)» (così, lett., nota DG - all. n. 6 alla DGR n. 629 del 2024, p. 2 di 19).

Quanto sopra, ovviamente, viene in rilievo anche - se non soprattutto - tenuto conto che, ai sensi dell'art. 8, c. 2, dello schema di statuto allegato alla DCR n. 2 del 2025, «[l]a qualità di socio privato operativo industriale è strettamente e inscindibilmente legata alla procedura di gara a doppio oggetto mediante la quale il medesimo socio è stato selezionato. **Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previste nel contratto di servizio stipulato tra la società ed il socio privato per lo svolgimento degli specifici compiti operativi a quest'ultimo affidati, in conformità al relativo schema ricompreso tra gli atti della predetta procedura di gara a doppio**

oggetto, costituiscono prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni in titolarità dello stesso possono essere trasferite unicamente con le modalità di cui articolo 2345 Codice Civile, comma 2. Il contenuto, la durata, le modalità di detta prestazione accessoria e i relativi corrispettivi sono determinati nel contratto di servizio stipulato tra la società ed il socio privato per disciplina degli specifici compiti operativi, che ai soli fini e per gli effetti dell'articolo 2345 Codice Civile, deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto» (enfasi aggiunta).

Tuttavia, l'assenza dello schema del contratto di servizio in discorso nella documentazione trasmessa a corredo della DCR n. 2 del 2025, stante la sua centralità nell'espletanda procedura ad evidenza pubblica, essendo la sede ultima del dettato negoziale che andrà concretamente a determinare le obbligazioni gravanti sulle parti, ad avviso di questa Sezione non può che inficiare *in parte qua* il giudizio da esprimere attraverso il presente parere.

In conclusione, essendo la corretta allocazione dei rischi - sulla cui permanenza è chiamato a vigilare, per l'intera durata dell'operazione economica, il responsabile unico del progetto a norma dell'art. 175, c. 5, c.c.p. - un elemento *determinante* ai fini della qualificazione dell'operazione in termini di PPPI e dunque ai fini della sua contabilizzazione nei termini di c.d. "off-balance" per l'Amministrazione concedente, **l'assenza di una disciplina esplicita relativa agli (eventuali) patti parasociali** nello schema di statuto allegato alla documentazione trasmessa, **unitamente all'assenza dello schema del contratto di servizio** di cui all'art. 8 dello schema di statuto trasmesso, **non possono che pregiudicare in parte qua un positivo apprezzamento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5 del TUSP** relativamente alla *complessiva* valutazione della sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Ad avviso di questa Sezione, dunque, l'onere motivazionale in ordine alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell'operazione risulta adeguatamente assolto, ma solo parzialmente.

2.9. Sull'obbligo di consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo e sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina di fonte euro-unitaria in materia di aiuti di stato

Nella Relazione analitica l'Amministrazione ha dato atto di come, a far data dall'approvazione della DGR n. 399 del 2024, avente ad oggetto «*Costituzione di una società mista pubblico/privata, con maggioranza di partecipazione pubblica e nella forma di S.p.A. per la gestione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale*», sia stata avviata, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del TUSP, anche in ragione della rilevanza del servizio in parola, la fase di consultazione pubblica preventiva della DGR n. 433 del 2022, unitamente all'annessa Relazione analitica, secondo le modalità ed i termini di legge, ossia mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella sezione "La Regione informa" del sito istituzionale della Regione Campania,

nonché mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (di seguito: "BURC").

A seguito della consultazione pubblica avente ad oggetto la DGR n. 399 del 2024, esecutiva a far data dal 1° agosto 2024, unitamente ai suoi allegati, come sopra precisato, sono poi pervenute all'Amministrazione regionale, entro la data indicata del 16 settembre 2024, n. 11 (undici) osservazioni da parte di una pluralità di soggetti di diritto (*i.e.* persone fisiche, associazioni, imprese private ed enti pubblici), alcune delle quali sono state accolte, tenuto conto che tutte sono state oggetto del riscontro della DG competente.

Di qui, il pacifico rispetto dell'obbligo di consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo imposta dal quadro normativo.

Quanto al rispetto della compatibilità dell'intervento con la disciplina di fonte euro-unitaria in materia di aiuti di Stato, è sufficiente ricordare che l'art. 17, c. 6, del TUSP dispone che «[a]lle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita; c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo».

In conclusione, questa Sezione giudica l'onere motivazionale, anche in relazione a questo aspetto, adeguatamente assolto.

3. Conclusioni

Alla luce delle su estese considerazioni, a norma dell'art. 5, c. 3, del TUSP, in ordine alla costituzione da parte della Regione Campania dell'impresa "Grandi Reti Idriche Campane S.p.a." secondo il modello giuridico-amministrativo della Società a partecipazione mista pubblico-privata disciplinato dall'art. 17 del TUSP, come declinata nella DCR n. 2 del 2025, questa Sezione esprime una valutazione

- *positiva* in ordine al superamento del profilo preliminare afferente alla (presunta) violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 117 del 2015 della Corte costituzionale, formatosi sulla carenza di potere legislativo in capo alla Regione in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, relativamente all'affidamento del servizio idrico integrato;
- *positiva* sui requisiti formali della deliberazione n. 2 del 2015 del Consiglio regionale della Regione Campania;
- **parzialmente negativa** sul rispetto dei vincoli finalistici, nei sensi di cui al paragrafo 2.6 della parte in diritto della presente deliberazione;

- **parzialmente negativa** sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione prospettata, nei sensi di cui al paragrafo 2.8.4 della parte in diritto della presente deliberazione;
- *positiva* sulla consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo e sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina di fonte euro-unitaria in materia di aiuti di stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118,

1. esprime **parere parzialmente negativo**, per le considerazioni esposte in parte motiva, in ordine alla deliberazione del Consiglio regionale della Regione Campania n. 2 del 19 marzo 2025, avente ad oggetto «*Delibera Giunta Regionale n. 629 del 21 novembre 2024 "D.G.R. n.312 del 31 maggio 2023. Esiti consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (T.U.S.P.) - Determinazioni". Reg. Gen.n.745/XI*»;
2. dispone la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Servizio di supporto alla Sezione, entro cinque giorni dal deposito, alla Regione Campania, nella persona del Presidente della Giunta regionale, e al Consiglio regionale della Regione Campania, nella persona del suo Presidente;
3. ordina alla Regione Campania, nella persona del Presidente della Giunta regionale, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, nel proprio sito istituzionale.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.

Il Relatore
Ilvio Pannullo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Massimo Gagliardi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Giuseppe Imposimato
(firmato digitalmente)